



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
98/C 141/01	Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (gennaio, febbraio e marzo 1998) (settore sociale)	1
	Commissione	
98/C 141/02	ECU — Tasso d'interesse applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu per il mese di maggio 1998.....	3
98/C 141/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	4
98/C 141/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1161 — Alcoa/Alumax) ⁽¹⁾	5
98/C 141/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1179 — Tech Data/Computer 2000) ⁽¹⁾	6
98/C 141/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1175 — Magna/Steyr) ⁽¹⁾	7
98/C 141/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1158 — Elf Atochem/Atohaas) ⁽¹⁾	8



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	II Atti preparatori	
	Commissione	
98/C 141/08	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature di telecomunicazione collegate ed il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾	9
98/C 141/09	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati	21
98/C 141/10	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati	22
<hr/>		
	Rettifiche	
98/C 141/11	Rettifica del progetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio concernente il caso IV/36.533/F-3 — Yves Saint Laurent Parfums (GU C 120 del 18.4.1998)	24



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (gennaio, febbraio e marzo 1998)

(settore sociale)

(98/C 141/01)

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Decesso/Dimissioni	Membro/supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	8.6.1999	C 194 del 25.6.1997	Sig. F. Soriano González	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Spagna	Sig. F. Galán Lozoya	Secretario confederal de migraciones de Comisiones Obreras	9.3.1998
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	8.6.1999	C 194 del 25.6.1997	Sig. F. Friehs	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Austria	Sig.ra E. Regner	Österreichischer Gewerkschaftsbund	9.3.1998
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig.ra G. Deakins	Dimissioni	Titolare	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. Cruickshank	Health and Safety Executive	12.2.1998
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig.ra J. Soave	Dimissioni	Supplente	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. White	Health and Safety Executive	12.2.1998
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. T. Wall	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Irlanda	Sig. F. Whelan	ICTU	16.3.1998
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. N. O'Neill	Dimissioni	Supplente	Lavoratori	Irlanda	Sig. E. Devoy	District Secretary TEEU	16.3.1998

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Decesso/ Dimissioni	Membro/ supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. H. Schramhauser	Dimissioni	Supplente	Lavoratori	Austria	Sig. E. Steiner	Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, Abteilung Arbeitnehmerschutz und Arbeitsgestaltung	23.3.1998
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. J. Jensen	Dimissioni	Supplente	Governo	Danimarca	Sig. K. Overgaard-Hansen	Direktoratet for Arbejdstilsynet	30.3.1998
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	23.7.1999	C 241 del 7.8.1997	Sig. R. Leutner	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Austria	Sig.ra E. Regner	Österreichischer Gewerkschaftsbund	9.3.1998
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Bilbao)	4.10.1998	C 296 del 10.11.1995	Sig.ra G. Deakins	Dimissioni	Supplente	Governo	Regno Unito	Sig.ra J. Cruickshank	Health and Safety Executive	12.2.1998
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Bilbao)	4.10.1998	C 296 del 10.11.1995	Sig. M. Biagi	Dimissioni	Supplente	Governo	Italia	Sig. M. Lepore	Docente di diritto sindacale e del lavoro comparato presso l'Università degli studi di Roma	23.3.1998

COMMISSIONE

Tasso d'interesse applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu: 4,25 % per il mese di maggio 1998

ECU (1)

5 maggio 1998

(98/C 141/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6559	Marco finlandese	5,99201
Corona danese	7,51710	Corona svedese	8,48093
Marco tedesco	1,97097	Sterlina inglese	0,670757
Dracma greca	341,966	Dollaro USA	1,11386
Peseta spagnola	167,491	Dollaro canadese	1,60140
Franco francese	6,60931	Yen giapponese	147,475
Sterlina irlandese	0,784242	Franco svizzero	1,65018
Lira italiana	1944,98	Corona norvegese	8,18353
Fiorino olandese	2,22092	Corona islandese	79,4293
Scellino austriaco	13,8687	Dollaro australiano	1,73878
Scudo portoghese	201,943	Dollaro neozelandese	2,02630
		Rand sudafricano	5,63446

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(98/C 141/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
98/113/A	Progetto di legge di modifica della legge della Carinzia 1997 sulle sale da gioco pubbliche	24.6.1998
98/118/UK	Legge suppletiva 4 dell'Ente per la tutela dell'ambiente (EA) sulla pesca in acque nazionali: protezioni per lontre	15.6.1998
98/117/I	Schema di modifica al D.P.R. 26 agosto 1983, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10	15.6.1998
98/119/F	Progetto di decreto recante modifica del decreto 30 dicembre 1997 n. 97-1328 relativo all'immissione sul mercato e allo smaltimento delle pile e degli accumulatori contenenti talune sostanze pericolose	17.6.1998
98/134/NL	Decreto del ... recante modifica del regolamento sulla taratura (strumenti per la misurazione diretta della massa; apparecchi per la regolazione e la calibrazione; eliminazione dell'obbligo di revisione periodica)	1.7.1998
98/107/NL	Decreto di delegazione 1998 relativo alle nuove bottiglie di plastica monouso	15.6.1998

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1161 — Alcoa/Alumax)**

(98/C 141/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Aluminium Company of America (Alcoa) procede ad una fusione completa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento con l'impresa Alumax Inc. (Alumax) a seguito di conversione di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Alcoa: miniere di bauxite, produzione di alluminio e di prodotti in alluminio;

— Alumax: produzione di alluminio e di prodotti in alluminio.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1161 — Alcoa/Alumax, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1179 — Tech Data/Computer 2000)

(98/C 141/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Tech Data acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Computer 2000 (controllata dall'impresa Klöckner) a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Tech Data: distribuzione all'ingrosso di prodotti e servizi informatici;
 - Computer 2000: distribuzione all'ingrosso di prodotti e servizi informatici.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1179 — Tech Data/Computer 2000, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.1175 — Magna/Steyr)**

(98/C 141/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Magna International Inc. («Magna») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme delle imprese Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG & Co. e Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG («Steyr») a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Magna: fornitrice dell'industria degli autoveicoli;

— Steyr: fornitrice specializzata dell'industria degli autoveicoli.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1175 — Magna/Steyr, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1158 — Elf Atochem/Atohaas)

(98/C 141/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Elf Atochem (appartenente al gruppo Elf) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Atohaas.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Elf Atochem: prodotti chimici;
- Atohaas: materie polimere.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1158 — Elf Atochem/Atohaas, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature di telecomunicazione collegate ed il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾

(98/C 141/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)*COM(1998) 176 def. — 97/0149(COD)*

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 27 marzo 1998)

⁽¹⁾ GU C 248 del 14.8.1997, pag. 4.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Considerando 3 a (nuovo)

considerando che data la crescente importanza delle apparecchiature di telecomunicazione terminali e delle reti che fanno uso di trasmissione via radio, oltre che delle apparecchiature collegate attraverso collegamenti cablati, qualsiasi regolamento relativo alla produzione, al commercio e all'uso delle ARTT dovrebbe coprire entrambe le classi di apparecchiature;

Considerando 5

considerando che i requisiti essenziali prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, sono sufficienti per le apparecchiature di telecomunicazione collegate;

considerando che i requisiti essenziali prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, sono sufficienti per le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali;

Considerando 6

considerando che le disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, sono sufficienti per le apparecchiature di telecomunicazione collegate, indipendentemente dai limiti di tensione che le caratterizzano;

considerando che le disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE, sono sufficienti per le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali, indipendentemente dai limiti di tensione che le caratterizzano;

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Considerando 8

che è necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura di telecomunicazione collegata;

che è necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura di radio e telecomunicazione terminale;

Considerando 10

considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate possono impegnare una quota eccessiva di risorse limitate, quali ad esempio lo spettro delle radiofrequenze;

considerando che va assicurato e promosso, nella misura del possibile, un uso efficace, conforme agli sviluppi più recenti, di risorse limitate, quali, per esempio, lo spettro delle radiofrequenze;

Considerando 12

considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature di telecomunicazione collegate devono dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la soddisfazione delle esigenze di un'economia di mercato;

considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali devono dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la soddisfazione delle esigenze di un'economia di mercato;

Considerando 13

considerando che si deve vegliare attentamente a che le apparecchiature di telecomunicazione collegate non costituiscano un rischio per la salute;

considerando che si deve vegliare attentamente a che le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali non costituiscano un rischio per la salute;

Considerando 14

considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone con disabilità, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa;

considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone con disabilità, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa; considerando che pertanto le apparecchiature di telecomunicazione dovrebbero essere concepite, ogniqualvolta ciò sia possibile, in modo che i disabili possano utilizzarle con un adattamento nullo o minimo;

Considerando 15

considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate debbono garantire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza e di sicurezza;

considerando che le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali debbono garantire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza e di sicurezza;

Considerando 16

considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate non debbono dar luogo a violazioni della vita privata;

considerando che le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali non debbono dar luogo a violazioni della vita privata;

Considerando 18

considerando che per tutelare l'interesse pubblico nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali collegate è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo; che tali norme armonizzate possono essere fatte valere per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;

considerando che per tutelare l'interesse pubblico nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo; che tali norme armonizzate possono essere fatte valere per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Considerando 19

considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione di prodotti, possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti stabiliti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di telecomunicazione collegate; che tali requisiti debbono sostituire i corrispondenti requisiti nazionali;

considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione di prodotti, possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti stabiliti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali; che tali requisiti debbono sostituire i corrispondenti requisiti nazionali;

Considerando 20

considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate conformi ai requisiti essenziali debbono poter circolare liberamente ed essere messe liberamente in servizio in tutti gli Stati membri; che le apparecchiature di telecomunicazione collegate non conformi ai requisiti essenziali debbono essere considerate come prodotti difettosi ai sensi della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi⁽¹⁾;

considerando che le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali conformi ai requisiti essenziali debbono poter circolare liberamente ed essere messe liberamente in servizio in tutti gli Stati membri; che le apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali non conformi ai requisiti essenziali debbono essere considerate come prodotti difettosi ai sensi della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi⁽¹⁾;

Considerando 20 a (nuovo)

considerando che la presente direttiva non limita la costruzione, la trasformazione e l'utilizzazione a carattere non commerciale di ARTT nei servizi radioamatori e via satellite da parte di radioamatori autorizzati;

*Articolo 1***Campo di applicazione e scopo**

La presente direttiva istituisce un quadro normativo comunitario per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature di telecomunicazione collegate (ATC) conformi ai requisiti essenziali.

La presente direttiva istituisce un quadro normativo comunitario per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali (ARTT) conformi ai requisiti essenziali.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

- a) Apparecchiature di telecomunicazione collegate (ATC): le apparecchiature che sono in grado di comunicare per mezzo della radiotrasmissione impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali, eccettuate le apparecchiature destinate esclusivamente ad impieghi di pubblica sicurezza,

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

- a) Apparecchiature di radio e telecomunicazione terminali (ARTT): le apparecchiature che sono in grado di comunicare per mezzo della radiotrasmissione impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali, eccettuate le apparecchiature destinate esclusivamente ad impieghi di pubblica sicurezza,

⁽¹⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

⁽¹⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

TESTO ORIGINALE

oppure

le componenti delle apparecchiature destinate ad essere collegate ad un punto terminale di una rete aperta, e che consentono a tale apparecchiatura l'interfunzionamento con la rete interessata.

- b) Punto terminale di una rete aperta (PTRA): il punto terminale di una rete cui gli utenti possono collegare qualsiasi ATC conforme che appartenga ad un tipo supportato dal PTRA stesso. Il collegamento può avvenire tramite fili, mezzi radioelettrici, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Il PTRA può supportare uno o più tipi di ATC. In casi eccezionali di pubblico interesse, determinati tipi di PTRA possono costituire punti terminali di reti diverse dalle reti pubbliche.
- c) Tipo di apparecchiatura di telecomunicazione collegata (ATC): il tipo di ATC indica il tipo di punto terminale di rete aperta cui l'apparecchiatura è destinata ad essere collegata tramite fili, mezzi radioelettrici, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
- d) Specifica tecnica: qualsiasi specifica contenuta in un documento, la quale definisca le caratteristiche del prodotto corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili.
- e) Norma armonizzata; qualsiasi specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 83/189/CEE⁽¹⁾ del Consiglio allo scopo di stabilire un «requisito europeo»; la conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria.

TESTO MODIFICATO

oppure

le componenti delle apparecchiature destinate ad essere collegate ad un punto terminale di una rete aperta, e che consentono a tale apparecchiatura l'interfunzionamento con la rete interessata.

- b) Punto terminale di una rete aperta (PTRA): il punto terminale di una rete cui gli utenti possono collegare qualsiasi apparecchiatura di radio e telecomunicazioni terminale conforme e che appartenga ad un tipo supportato dal PTRA stesso. Il collegamento può avvenire tramite fili, mezzi radioelettrici, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Il PTRA può supportare uno o più tipi di ARTT. In casi eccezionali di pubblico interesse, determinati tipi di PTRA possono costituire punti terminali di reti diverse dalle reti pubbliche.
- c) Tipo di apparecchiatura di radio e telecomunicazione terminale (ARTT): il tipo di ARTT indica il tipo di punto terminale di rete aperta cui l'apparecchiatura è destinata ad essere collegata tramite fili, mezzi radioelettrici, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
- d) Specifica tecnica: qualsiasi specifica contenuta in un documento, la quale definisca le caratteristiche del prodotto corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili.
- e) Norma armonizzata; qualsiasi specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 83/189/CEE⁽¹⁾ del Consiglio allo scopo di stabilire un «requisito europeo»; la conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria.

Articolo 3

Requisiti essenziali

1. Per tutte le ATC si applicano i seguenti requisiti essenziali generali:

1. Le ARTT di cui all'articolo 2 sono costruite in modo che

- a) le apparecchiature, se correttamente usate, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona;

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- a) i requisiti essenziali di cui la direttiva 73/23/CEE relativi alla sicurezza indipendentemente dai limiti di tensione dell'ATC;
- b) i requisiti essenziali di cui alla lettera 89/336/CEE relativi alla compatibilità elettromagnetica.

- a) le apparecchiature rispettano i requisiti essenziali di cui alla direttiva 73/23/CEE relativi alla sicurezza indipendentemente dai limiti di tensione dell'ARTT;
- b) le apparecchiature rispettano i requisiti essenziali di cui alla lettera 89/336/CEE relativi alla compatibilità elettromagnetica.

2. I requisiti essenziali specifici per ciascun tipo di ATC sono scelti, a norma dell'articolo 4, dall'elenco seguente:

- a) prevenzione degli abusi delle risorse di rete, che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio per persone diverse dall'utente dell'ATC
- b) interfunkionamento tramite la rete o le reti e portabilità su scala comunitaria tra i PTRAs dello stesso tipo;
- c) efficace impiego dello spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali

2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radio comunicazioni terrestri/spaziali e alle risorse orbitali, conformemente ai regolamenti radio dell'UIT.

3. Conformemente alla procedura figurante all'articolo 12, la Commissione può decidere che le apparecchiature terminali entro una certa classe di apparecchiature siano costruite in modo da:

- a) impedire un uso errato delle risorse di rete che causi un inaccettabile deterioramento del servizio;
e/o
- b) interfunkionare adeguatamente con la rete (le reti) e potere essere portate tra PTRAs dello stesso tipo nella Comunità;
e/o
- c) contenere difese atte a garantire la protezione della vita privata dell'utente;
e/o
- d) presentare caratteristiche che assicurino l'accesso ai servizi di sicurezza e d'emergenza.

4. Nell'interesse delle persone con esigenze speciali e conformemente alla procedura figurante all'articolo 12, la Commissione può decidere che le apparecchiature terminali destinate ad essere usate da persone con particolari esigenze presentino caratteristiche particolari.

TESTO ORIGINALE

*Articolo 4***Determinazione dei requisiti essenziali specifici**

1. La Commissione, con la procedura di cui all'articolo 12, determina i requisiti essenziali specifici per ciascun tipo di ATC. Nello scegliere i requisiti essenziali specifici, la Commissione considera debitamente, se del caso, i seguenti elementi:

- a) protezione della salute;
- b) funzioni speciali per utenti con disabilità;
- c) funzioni speciali per i servizi d'emergenza e per i servizi di sicurezza;
- d) tutela della vita privata.

I requisiti essenziali specifici sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tipi di PTRAs esistenti o previsti non appena ne vengano a conoscenza. A sua volta, la Commissione comunica i tipi di PTRAs esistenti o previsti al Comitato istituito dall'articolo 12, nel prosieguo denominato «Comitato».

3. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutte le reti pubblichino e aggiornino regolarmente le specifiche tecniche esatte ed adeguate dei PTRAs e dei tipi di ATC supportati da questi ultimi. Le specifiche debbono essere sufficientemente dettagliate per consentire la progettazione di ATC compatibili.

TESTO MODIFICATO

*Articolo 4***Pubblicazione delle specifiche dei punti interfaccia**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le interfacce radio da essi regolamentate nella misura in cui non sono state notificate in virtù delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE. Dopo aver consultato il comitato previsto all'articolo 12, la Commissione stabilisce l'equivalenza tra le interfacce notificate e fissa un indicatore di categoria di apparecchiature che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tipi di PTRAs impiegati dalle reti che offrono servizi al pubblico. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori delle reti che offrono servizi al pubblico pubblichino e aggiornino regolarmente le specifiche tecniche esatte ed adeguate relative a questi punti terminali di rete. Le specifiche debbono essere sufficientemente dettagliate da consentire la progettazione delle apparecchiature terminali.

*Articolo 5***Norme armonizzate**

1. Gli Stati membri presumono che le ATC conformi alle norme europee armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sono conformi ai requisiti essenziali elencati agli articoli 3 e 4 riportati nelle stesse norme. A scelta del fabbricante e, in particolare, in assenza di una norma armonizzata, la conformità ai requisiti essenziali può essere dimostrata sulla base della conformità ad una specifica tecnica corrispondente ai requisiti essenziali pertinenti.

1. Gli Stati membri presumono che le ARTT conformi alle norme europee armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sono conformi ai requisiti essenziali elencati agli articoli 3 e 4 riportati nelle stesse norme. A scelta del fabbricante la conformità ai requisiti essenziali può essere dimostrata sulla base della conformità ad una specifica tecnica corrispondente ai requisiti essenziali pertinenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

TESTO ORIGINALE

2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che una norma armonizzata di cui al paragrafo 1 non sia conforme ai requisiti essenziali specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al Comitato e avviano il procedimento di cui all'articolo 12.

TESTO MODIFICATO

2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che una norma armonizzata di cui al paragrafo 1 non sia conforme ai requisiti essenziali specifici di cui all'articolo 3, che intende coprire, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al Comitato.

Dopo avere consultato il Comitato, e conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, la Commissione può diffondere le linee direttrici riguardanti l'interpretazione della norma armonizzata e può pubblicare un elenco delle correzioni apportate alla norma armonizzata in attesa della correzione formale di quest'ultima. Dopo avere consultato il Comitato, e conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, la Commissione può ritirare la pubblicazione delle norme armonizzate dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ATC conformi ai requisiti essenziali previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 o all'articolo 4, paragrafo 1, possano liberamente circolare sul mercato e non siano soggette a regolamentazioni nazionali supplementari. Nel caso in cui i requisiti essenziali specifici per un determinato tipo di ATC non siano ancora stati determinati, il fabbricante non è soggetto alla regolamentazione nazionale e può immettere il prodotto sul mercato a patto che esso sia conforme ai requisiti essenziali generali indicati nell'articolo 3, paragrafo 1. Le ATC che sono conformi ai requisiti essenziali al momento della prima immissione sul mercato possono continuare ad essere immesse sul mercato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il collegamento delle ATC ai PTRAs appropriati non sia negato per motivi di incompatibilità tecnica nei casi in cui l'ATC sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'immissione sul mercato, l'ATC sia corredata di una documentazione che comunichi al potenziale acquirente od utente che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali, e contenga tutte le condizioni d'uso derivanti dalla scelta dei requisiti essenziali. Le condizioni d'uso indicano in particolare il tipo o i tipi di PTRAs cui l'ATC può essere collegata e ogni eventuale restrizione all'uso dell'ATC resa necessaria dalla mancata armonizzazione dello spettro delle radiofrequenze.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ARTT conformi ai requisiti essenziali previsti all'articolo 3, possano liberamente circolare sul mercato e non siano soggette a regolamentazioni nazionali supplementari. Nel caso in cui i requisiti essenziali specifici per un determinato tipo di ARTT non siano ancora stati determinati, il fabbricante non è soggetto alla regolamentazione nazionale e può immettere il prodotto sul mercato a patto che esso sia conforme ai requisiti essenziali generali indicati nell'articolo 3, paragrafo 1. Le ARTT che sono conformi ai requisiti essenziali al momento della prima immissione sul mercato possono continuare ad essere immesse sul mercato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete non rifiutino il collegamento delle ARTT ai PTRAs appropriati per motivi di incompatibilità tecnica ove l'apparecchiatura sia conforme ai requisiti dell'articolo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'immissione sul mercato, l'ARTT sia corredata di una documentazione che comunichi al potenziale acquirente od utente che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali, e contenga tutte le condizioni d'uso derivanti dalla scelta dei requisiti essenziali. Le condizioni d'uso indicano in particolare il tipo o i tipi di PTRAs cui l'ARTT può essere collegata e ogni eventuale restrizione all'uso dell'ARTT resa necessaria dalla mancata armonizzazione dello spettro delle radiofrequenze.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

4. Quando un operatore di telecomunicazioni può dimostrare che una ARTT dichiarata conforme alla presente direttiva provoca danni alla sua rete o non viene utilizzata correttamente, l'autorità di vigilanza può autorizzarlo a rifiutare il collegamento di questa apparecchiatura sulla sua rete. Gli Stati membri devono notificare tale autorizzazione alla Commissione.

*Articolo 7***Non conformità**

1. Lo Stato membro il quale constati che un'ATC immessa sul mercato nel proprio territorio non sia conforme ai requisiti essenziali pertinenti al tipo cui essa appartiene, adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il prodotto sia ritirato dal mercato e ne sia vietata la commercializzazione.

2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione tutte le decisioni adottate in merito alla non conformità indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta:

- a) a una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;
- b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;
- c) all'impiego di una specifica tecnica inadeguata.

1. Lo Stato membro il quale accerti che un'apparecchiatura soggetta alla presente direttiva non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 adotta tutti i provvedimenti necessari e proporzionati sul suo territorio per evitare le conseguenze di tale non conformità, quali autorizzare gli operatori a rifiutare il collegamento dell'apparecchiatura alle loro reti, ritirare l'apparecchiatura dal mercato, proibirne la commercializzazione o limitarne la libera circolazione.

2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i provvedimenti di questo genere indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta

- a) a una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;
- b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;
- c) alla mancata rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 3, quando l'apparecchiatura non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3. Ove la decisione di cui al paragrafo 1 sia attribuita alla incorretta applicazione dei requisiti armonizzati di cui all'articolo 5 o alla mancata rispondenza a codesti requisiti, ove l'apparecchiatura non soddisfi i requisiti tecnici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se la Commissione, a seguito di dette consultazioni rileva che l'azione è giustificata, deve immediatamente informarne lo Stato membro che ha intrapreso l'azione e gli altri Stati membri del pari.

TESTO ORIGINALE

3. Qualora la non conformità di cui al paragrafo 2 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate, la Commissione si rivolge al Comitato entro i due mesi successivi alla notifica del provvedimento da parte dello Stato membro.

4. La Commissione informa lo Stato membro dello svolgimento e dei risultati di tutti i procedimenti avviati ai sensi del paragrafo 3.

TESTO MODIFICATO

Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate, la Commissione si rivolge al Comitato entro due mesi. Il Comitato emette un parere in conformità della procedura stabilita all'articolo 12. Se la Commissione, a seguito della consultazione, rileva che l'azione è giustificata, deve immediatamente informarne lo Stato membro che ha intrapreso l'azione e gli altri Stati membri e deve avviare le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. La Commissione informa lo Stato membro dello svolgimento e dei risultati di tutti i procedimenti avviati ai sensi del paragrafo 3.

5. La Commissione registra i casi notificati dagli Stati membri.

*Articolo 8***Responsabilità in caso di non conformità**

1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario prodotti non conformi ai requisiti essenziali, è responsabile dei danni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/374/CEE, e di ogni eventuale perdita economica diretta subita a causa della non conformità dei prodotti. La perdita economica non comprende gli eventuali profitti previsti.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità non è responsabile dei danni definiti al paragrafo 1, se è in grado di dimostrare che il requisito o i requisiti essenziali cui non è conforme il prodotto, non erano stati determinati ai sensi dell'articolo 4 al momento dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura.

1. Il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o in sua assenza il responsabile della commercializzazione sul mercato comunitario di prodotti che non sono conformi ai requisiti essenziali applicabili sono responsabili dei danni, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/374/CEE, e della perdita economica diretta subita a causa della non conformità dei prodotti. La perdita economica non comprende gli eventuali profitti previsti.

2. Il fabbricante, e il suo rappresentante stabilito nella Comunità o in sua assenza il responsabile della commercializzazione sul mercato comunitario non sono responsabili dei danni definiti al paragrafo 1, se possono provare che il requisito o i requisiti essenziali cui non è conforme il prodotto non erano stati determinati ai sensi dell'articolo 4 al momento dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura.

*Articolo 9***Procedure di valutazione della conformità**

1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'ATC a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4, paragrafo 1.

1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'ARTT a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti all'articolo 3.

TESTO ORIGINALE

2. Le ATC che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali sono sottoposte ad un controllo di fabbricazione interno ai sensi dell'allegato I.

3. Le ATC che impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali sono sottoposte ad un controllo di fabbricazione interno e a prove specifiche del prodotto, ai sensi dell'allegato II.

4. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di controllo di fabbricazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura di cui trattasi, o in una lingua ammessa dall'organismo notificato.

TESTO MODIFICATO

2. Le ARTT che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali sono sottoposte ad un controllo di fabbricazione interno ai sensi dell'allegato I.

3. Le ARTT che impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali sono sottoposte ad un controllo di fabbricazione interno e a prove specifiche del prodotto, ai sensi dell'allegato II.

4. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di controllo di fabbricazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura di cui trattasi, o in una lingua ammessa dall'organismo notificato.

*Articolo 11***Marchio CE**

1. L'ATC conforme ai requisiti essenziali applicabili è contraddistinta dal marchio CE di conformità previsto all'allegato IV. Tale marchio è apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante nella Comunità. Se del caso, il marchio è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto all'articolo 10, paragrafo 2. È consentito apporre sull'apparecchiatura altri marchi, purché non riducano la visibilità e la leggibilità del marchio CE di conformità.

2. Nessuna ATC, sia essa o meno conforme ai requisiti essenziali applicabili, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE di cui all'allegato IV.

3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate contro chiunque abbia apposto un marchio non conforme ai disposti dei paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto il marchio, la misura è adottata contro chi deteneva l'ATC al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

1. La ARTT conforme a tutti i requisiti essenziali e a tutte le direttive ad essa contraddistinta dal marchio CE di conformità prevista all'allegato IV. Tale marchio è apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante nella Comunità. Se del caso, il marchio è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, e dall'identificativo della classe dell'apparecchiatura. È consentito apporre sull'apparecchiatura altri marchi, purché non riducano la visibilità e la leggibilità del marchio CE di conformità.

2. Nessuna ARTT, sia essa o meno conforme alle norme armonizzate, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE di cui all'allegato IV.

3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate contro chiunque abbia apposto un marchio non conforme ai disposti dei paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto il marchio, la misura è adottata contro chi deteneva l'ARTT al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

TESTO ORIGINALE

4. Le ATC sono contraddistinte dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante e/o del fornitore responsabile dell'immissione sul mercato.

TESTO MODIFICATO

4. Le ARTT sono contraddistinte dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante e/o del fornitore responsabile in caso di non rispetto dei requisiti essenziali.

*Articolo 12***Istituzione e procedura**

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, denominato «Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni» (TCAM).

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, denominato «Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni» (TCAM). La Commissione consulta costantemente i rappresentanti dei fornitori di rete di telecomunicazioni, di consumatori e di fabbricanti e informa regolarmente il Comitato sull'esito di tali consultazioni.

2. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dagli articoli 4, 5 e 7.

2. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dagli articoli 3, 4, 5 e 6.

3. Il TCAM può essere consultato, se del caso, in merito all'efficacia dell'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva.

3. Il TCAM può essere consultato, se del caso, in merito all'efficacia dell'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

Il parere è iscritto a verbale e reso pubblico senza ritardo anche su Internet; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere e decide entro un mese dalla ricezione del parere.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere e decide entro un mese dalla ricezione del parere.

5. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazioni, di consumatori e di fabbricanti, e informa regolarmente il Comitato dei risultati di tali consultazioni.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 13***Risame e relazione**

Per la prima volta entro il [31 dicembre 1999], e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare se il campo d'applicazione della direttiva debba essere mantenuto invariato o se sia necessario ridurlo in conseguenza dei progressi tecnologici. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nell'elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato e valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione collegate; in particolare, esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchiature terminali interessate.

Per la prima volta entro il [31 dicembre 1999], e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare se il campo d'applicazione della direttiva debba essere mantenuto invariato o se sia necessario ridurlo in conseguenza dei progressi tecnologici nonché come sia opportuno sviluppare il quadro normativo per la commercializzazione e la messa in servizio di ARTT allo scopo di

- a) garantire la realizzazione di un sistema coerente a livello comunitario per tutte ARTT;
- b) prevedere la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, audiovisivo e della tecnologia dell'informazione;
- c) rendere possibile l'armonizzazione di misure normative a livello internazionale.

La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nell'elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato e valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale delle ARTT; in particolare, esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchiature terminali interessate.

*Articolo 14***Disposizioni transitorie**

1. Le norme armonizzate, o le parti di tali norme individuate nelle regolamentazioni tecniche comuni adottate in forza della direttiva 91/263/CEE e della direttiva 93/97/CEE possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, fino a quando la Commissione non comunichi, tramite pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, che le norme o le parti di norme non sono più applicabili.

2. Resta applicabile qualsiasi misura adottata dagli Stati membri conformemente alla direttiva 91/263/CEE o alla direttiva 93/97/CEE.

1. Le norme armonizzate, o le parti di tali norme individuate nelle regolamentazioni tecniche comuni adottate in forza della direttiva 91/263/CEE e della direttiva 93/97/CEE possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali specifici di cui all'articolo 3. La Commissione pubblica una lista di riferimenti a tali norme nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, subito dopo che questa direttiva entra in vigore.

2. Resta applicabile qualsiasi misura adottata dagli Stati membri conformemente alla direttiva 91/263/CEE o alla direttiva 93/97/CEE.

*Articolo 16***Abrogazione**

La direttiva 91/263/CEE, la direttiva 93/97/CEE e l'articolo 11 della direttiva 93/68/CEE sono abrogati.

Dall'entrata in vigore della presente direttiva, la direttiva 91/263/CEE, la direttiva 93/97/CEE e l'articolo 11 della direttiva 93/68/CEE non sono più applicabili.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati

(98/C 141/09)

COM(97) 129 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 marzo 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE, firmato il 16 luglio 1990, di seguito denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo interno, i pagamenti effettuati a favore della Banca europea per gli investimenti in relazione a prestiti a condizioni speciali, così come il ricavato e i proventi di operazioni su capitale di rischio, sono accreditati agli Stati membri proporzionalmente al loro contributo, a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, non decida all'unanimità di accantonarli in una riserva o di assegnarli ad altre operazioni, e considerando appropriato il ricorso a tale possibilità, allo scopo di destinare i succitati pagamenti al sostegno dell'adeguamento strutturale e dell'ammortamento del debito negli Stati ACP fortemente indebitati;

considerando che un'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati (Heavily Indebted Poor Countries — HIPC), di seguito denominata «iniziativa HIPC», è stata presentata dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale alle rispettive riunioni dell'aprile 1996 e successivamente ratificata dal comitato interinale e dal comitato di sviluppo in occasione delle riunioni annuali dell'FMI e della Banca mondiale, svoltesi nell'autunno 1996;

considerando che il Consiglio riconosce l'importanza dell'iniziativa HIPC al fine di assicurare che sia ridotto a livelli sostenibili l'onere del debito degli HIPC che attuano programmi di riforma economica, con l'assistenza di un'azione coordinata e globale da parte di tutti i creditori;

considerando che il Consiglio riconosce la necessità di mantenere livelli costanti e adeguati di assistenza esterna

agli HIPC nonché il ruolo della Comunità europea in quanto importante partner dello sviluppo dei paesi interessati,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea partecipa all'iniziativa HIPC fornendo un'assistenza di carattere straordinario allo scopo di ridurre il valore attuale netto dell'esposizione comunitaria verso i paesi ACP classificati come ammissibili nell'ambito dell'iniziativa. A tal fine, la Comunità eroga aiuti non rimborsabili, volti ad adempiere gli obblighi di servizio del debito in relazione all'esposizione comunitaria. Questi aiuti non rimborsabili sono impiegati principalmente dai paesi beneficiari per far fronte agli obblighi di servizio del debito sui prestiti a condizioni speciali, ivi inclusa la possibilità di anticipare il pagamento in base al valore attuale netto. Se tale azione risulta insufficiente per il raggiungimento del livello concordato di ammortamento del debito, il paese beneficiario utilizza l'assegnazione degli aiuti non rimborsabili per l'esposizione su capitale di rischio che ha verso la Comunità.

Articolo 2

La Commissione adotta, caso per caso, decisioni specifiche per ciascun paese ACP ammissibile, fornendo un livello di assistenza conforme alle norme e alle procedure stabilite nel capitolo IV dell'accordo interno. Le decisioni della Commissione sulla portata dell'assistenza da fornire in ciascun caso sono guidate dal livello di risorse necessarie per ottenere una riduzione del valore attuale netto del debito di quel paese verso la Comunità. Tale assistenza, insieme alle risorse erogate da tutti i creditori multilaterali, consentirebbe al paese ammissibile di conseguire gli obiettivi di sostenibilità del debito, tenendo in considerazione l'ammortamento del debito che il Club di Parigi garantisce e l'intervento quanto meno equivalente di altri creditori ufficiali bilaterali e commerciali nel quadro dell'iniziativa. Le decisioni specifiche per ciascun paese dovrebbero anche tener conto della struttura del debito contratto con la Comunità, dell'auspicabile semplicità amministrativa nelle proposte selezionate per ciascun caso, dell'obiettivo di garantire il pieno rimborso

dell'esposizione relativa ai prestiti a condizioni speciali e la necessità di assicurare un trattamento equo a tutti i paesi. Il comitato monetario sarà periodicamente tenuto al corrente dell'attuazione di questa assistenza.

Articolo 3

I paesi ACP ammissibili a beneficiare di questa assistenza di carattere straordinario sono i paesi individuati in base alle procedure stabilite nel capitolo IV dell'accordo interno. Gli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 1 sono erogati da un unico conto bancario fruttifero, da aprire a tal fine presso la Banca europea per gli investimenti, di seguito «conto per l'ammortamento del debito».

Articolo 4

Dai pagamenti, dal ricavato e dai proventi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo interno, 25 milioni di ECU sono destinati ogni anno nel periodo 1997-2000 a finanziare gli aiuti non rimborsabili citati all'articolo 1.

Tali importi sono trasferiti al «conto per l'ammortamento del debito», menzionato all'articolo 3.

Articolo 5

1. La Commissione presenta una relazione periodica al Consiglio e informa il Parlamento sull'attuazione della presente decisione nel quadro dell'iniziativa HIPC.

2. La Commissione, al termine del periodo di quattro anni, di cui all'articolo 4, o in una fase precedente se lo ritiene opportuno, presenta al Consiglio una relazione contenente un'analisi dell'eventuale necessità di ulteriori finanziamenti.

3. Se, al termine del quadriennio citato all'articolo 4, non è stata adottata alcuna decisione relativa alla proroga — per un periodo più lungo — del finanziamento, a cui mira la presente decisione, la Commissione può decidere di estinguere il conto menzionato all'articolo 4. Gli eventuali fondi residui presenti sul conto sono ridistribuiti agli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati

(98/C 141/10)

COM(1998) 210 def. — 98/0132(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 7 aprile 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della Quarta Convenzione ACP-CEE, firmato il 16 luglio 1990, in appresso denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il 12 febbraio 1998 il Consiglio ha adottato le conclusioni della relazione al COREPER del 18 dicembre 1997 sul contributo della Comunità europea all'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati;

considerando che un'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati (Heavily Indebted Poor Countries — HIPC), in appresso denominata «iniziativa HIPC», è stata presentata dal Fondo monetario interna-

zionale e dalla Banca mondiale alle rispettive riunioni dell'aprile 1996 e successivamente ratificata dal comitato interinale e dal comitato «Sviluppo» in occasione delle riunioni annuali dell'FMI e della Banca mondiale, svoltesi nell'autunno 1996;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri sono fermamente impegnati a partecipare all'iniziativa HIPC fornendo assistenza di carattere straordinario ai paesi che attuano programmi di riforma economica e sono considerati ammissibili nell'ambito dell'iniziativa;

considerando che tutti i paesi verso i quali esiste un'esposizione comunitaria, ammissibili all'iniziativa HIPC per l'ammortamento del debito, sono paesi ACP;

considerando che tale decisione verrà attuata conformemente al regolamento finanziario del 29 luglio 1991 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo in conformità della Quarta Convenzione di Lomé ACP-CEE,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea partecipa pienamente all'iniziativa HIPC fornendo assistenza ai paesi ritenuti ammissibili nell'ambito dell'iniziativa, allo scopo di aiutarli a ridurre il valore attuale netto dei loro obblighi finanziari esterni nei confronti della Comunità. A tal fine, la Comunità mette a disposizione aiuti non rimborsabili che verranno utilizzati dai paesi ammissibili per far fronte al debito in essere e agli obblighi di servizio del debito nei confronti della Comunità. Tale assistenza, unitamente alle risorse fornite da altri creditori, consentirà ai paesi ammissibili di conseguire l'obiettivo di sostenibilità del debito, specifico per ciascun paese, concordato nel quadro dell'iniziativa HIPC.

Articolo 2

L'assistenza di cui all'articolo 1 verrà utilizzata dai paesi beneficiari essenzialmente per il rimborso anticipato dei prestiti a condizioni speciali in essere sulla base del valore netto attuale. Qualora tale azione non sia sufficiente per conseguire il livello concordato di riduzione del debito in base al valore netto attuale, il paese beneficiario utilizza l'assegnazione degli aiuti non rimborsabili per far fronte agli obblighi relativi al capitale di rischio in essere nei confronti della Comunità.

Articolo 3

La Commissione adotta, caso per caso, decisioni specifiche in merito alla fornitura di assistenza a ciascun paese ACP ammissibile, in conformità delle norme e delle procedure stabilite nel capitolo IV dell'Accordo interno. La decisione della Commissione sulla portata dell'assistenza da fornire in ciascun caso consente la necessaria riduzione del valore netto attuale degli obblighi finanziari esterni in essere di quel paese nei confronti della Comunità ed è coerente con il metodo dell'iniziativa HIPC. Le decisioni specifiche per ciascun paese devono anche tener conto della struttura dell'esposizione del paese nei confronti della Comunità, dell'auspicabile semplicità amministrativa delle proposte selezionate per ciascun caso e della necessità di garantire un trattamento equo a tutti i paesi ammissibili. Ciascuna decisione specifica per ogni paese illustra le modalità, i termini e le condizioni di attuazione della presente decisione.

Articolo 4

1. L'aiuto non rimborsabile di cui all'articolo 1 viene finanziato attraverso gli interessi maturati sui fondi depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della Convenzione, nei limiti della disponibilità di tali entrate e dopo aver tenuto debitamente conto della necessità di riservare tali entrate per gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno. Un importo iniziale di 40 milioni di ECU viene prelevato da tali interessi per finanziare l'aiuto in questione destinato essenzialmente ai paesi che riuniscano le condizioni necessarie nel 1997 e nel 1998. Tale importo può essere integrato da altre assegnazioni provenienti da interessi, previa approvazione del comitato FES in conformità dell'articolo 9 dell'accordo interno.

2. Qualora tali entrate non siano sufficienti per coprire le decisioni di cui all'articolo 3, e in attesa che eventuali risorse supplementari vengano messe a disposizione nell'ambito di accordi futuri con i paesi ACP, gli Stati membri esaminano la possibilità di fornire fondi provenienti dai pagamenti effettuati sui conti aperti a loro nome presso la Banca europea per gli investimenti a titolo di prestiti a condizioni speciali e di operazioni su capitali di rischio. L'assegnazione di tali pagamenti per finanziare l'aiuto straordinario è soggetta, sulla base di una proposta della Commissione, a una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno.

Articolo 5

1. Nel 1998, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento, a tempo debito, una relazione che illustra il fabbisogno finanziario supplementare derivante dalla partecipazione della Comunità all'iniziativa. Sulla base di tale relazione, il Consiglio adotta una decisione in merito alla futura partecipazione della Comunità all'iniziativa HIPC.

2. La Commissione presenta una relazione periodica al Consiglio e al Parlamento sull'attuazione della presente decisione.

3. Il Comitato monetario viene regolarmente informato in merito all'attuazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

RETTIFICHE

Rettifica del progetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio (*) concernente il caso IV/36.533/F-3 — Yves Saint Laurent Parfums

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 120 del 18 aprile 1998)

(98/C 141/11)

A pagina 2, titolo:

anziché: «Progetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio (*) concernente il caso IV/36.533/F-3 — Yves Saint Laurent Parfums»,

leggi: «Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio (*) concernente il caso IV/36.533/F-3 — Yves Saint Laurent Parfums».
